



EMENDAMENTI

AC 3926

**Conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 recante
“misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”**

Roma, 5 luglio 2016

AC 3926

emendamento

ARTICOLO 7

All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la rubrica con la seguente:

“Eliminazione sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015”

b) Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.”

-SANZIONI PATTO-

MOTIVAZIONE

L'eccezionalità della situazione finanziaria di province e città metropolitane, nonché la modifica, a decorrere dal 2016, delle nuove regole di finanza pubblica, impongono una seria riflessione sulle conseguenze dell'applicazione delle sanzioni per il patto di stabilità 2015.

Accanto alla eliminazione della sanzione economica, infatti, occorre eliminare anche tutte le altre previste dall'articolo 31, comma 26, della legge n. 183/11:

- quella relativa al limite di spesa corrente rapportato all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio è ontologicamente impossibile da rispettare, poiché dal 2014 in poi, con il dl 66/14 e la legge n. 190/14, si è imposto alle Province e Cm un versamento (spesa corrente) allo Stato pari a oltre 1600 milioni. Quindi rispettare questo parametro è impedito dalle norme legislative

- quella relativa al divieto di assunzioni per le Province è già prevista dalla legislazione specifica; si ricorda inoltre che le Province hanno già provveduto a ridimensionare al 50% le proprie dotazioni organiche

- quella relativa alle indennità di funzione e gettoni di presenza è già risolta dalla disciplina vigente che prevede gratuità per gli amministratori delle Province e città metropolitane.

AC 3926

emendamento

ARTICOLO 7

All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la rubrica con la seguente:

“Eliminazione sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015”

b) Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1 bis. All’articolo 40, comma 3 quinquies, del decreto legislativo n. 165/2011, le parole “e del patto di stabilità” sono soppresse.

-SANZIONI PATTO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA-

MOTIVAZIONE

Considerata l'elevata percentuale di aree vaste che non hanno rispettato il patto di stabilità (oltre il 50% degli enti), percentuale che lascia presumere non una mala gestio diffusa bensì un obiettivo assegnato di fatto non conseguibile nella realtà dei veri bilanci degli enti, oltre alla eliminazione della sanzione economica, si sollecita anche l'eliminazione del blocco alla contrattazione integrativa, sanzione che penalizza direttamente il personale di tali enti.

AC 3926

emendamento

ARTICOLO 7

All'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire la rubrica con la seguente:

“Eliminazione sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015”

b) Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1 bis. Alle Province delle Regioni a statuto ordinario non si applicano altresì le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.”

SANZIONI PATTO ANNO PRECEDENTI

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad escludere, a decorrere dal 2016, la possibilità di sanzionare gli enti non rispettosi del patto di stabilità fino al 2015.

AC 3926 emendamento

ARTICOLO 7

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ARTICOLO 7 BIS

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n.208)

Il comma 656, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è così sostituito:

Il comma 656 è così sostituito:

“656. Al fine di garantire un incremento di sicurezza sulla rete viaria provinciale, relativa alle Province delle Regioni a Statuto ordinario, le risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sul capitolo 7372 Mef sono assegnate alle Province, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa rete viaria secondo criteri e importi da definire previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie Locali entro il 31 luglio 2016 e corrisposti dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti agli enti entro il 31 ottobre 2016 . Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare le relative variazioni ai capitoli di bilancio”

-RISORSE ANAS-

MOTIVAZIONE

Il capitolo 7372 Mef “contributi in conto impianti da corrispondere all'ANAS per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture” aveva risorse inizialmente stanziato per l'anno 2016 pari a 387,1 milioni di euro; con la legge di stabilità n. 208/15 lo stanziamento è stato incrementato (tabella E) di 1200 milioni per il 2016, 1300 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 3 miliardi per gli anni 2019 e successivi. Al 2016 lo stanziamento complessivo è dunque pari a 1587,1 milioni di euro. Tali risorse affluiscono successivamente al capitolo 7002 del ministero delle infrastrutture.

Poiché per le Province la legge di stabilità 2016 ha stanziato contributi, per strade e scuole pari a meno di un terzo di quanto impegnato nel triennio 2012/2014 (245 milioni a fronte di 764 milioni – 383 per le strade e 381 per le scuole), è necessario che il legislatore garantisca alle Province delle Regioni a Statuto Ordinario le risorse necessarie alle funzioni loro assegnate dalla legge n. 56/14, tra cui, appunto, la gestione della rete viaria provinciali che è pari a circa 100 mila km.

Gli interventi di manutenzione ordinaria oltre che straordinaria devono garantire il mantenimento in efficienza e sicurezza delle strade per evitare il degrado che può condurre alla necessità di interventi straordinari di entità finanziaria rilevante e non sostenibile.

AC 3926 emendamento

ARTICOLO 7

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ARTICOLO 7 BIS

(Ristrutturazione del debito delle Province)

1. Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi da Province e Città Metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto da parte delle Province e le Città metropolitane dei titoli obbligazionari da essi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 20 ottobre 2016 al Ministero dell'Economia e finanze – Dipartimento del tesoro.

2. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE479/2009.

-RISTRUTTURAZIONE DEBITO-

MOTIVAZIONE

Alla fine del 2015 province e città metropolitane registrano circa 7,6 miliardi di debito complessivo, di cui per la maggior parte con CassaDDPP (circa 3,5 miliardi), con aziende e istituti di credito (1 miliardo circa) e per oltre 2,1 miliardi rappresentato da prestiti obbligazionari.

Per garantire maggiore disponibilità di risorse a partire dall'anno 2016, alla stregua dell'operazione avviata nel 2014 per le regioni, occorre avviare un processo di riacquisto di titoli obbligazionari emessi da Province e Città Metropolitane, da parte del Ministero dell'Economia e Finanze, trasformando tale debito in mutui trentennali con tassi di interessi ridotti. Ciò riduce il debito complessivo degli enti e riduce la spesa per interessi.

AC 3926 emendamento

ARTICOLO 7

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ARTICOLO 7 BIS

(stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità)

“1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle Regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, o stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità pari al 36 per cento della media risultante dal prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione”.

-STANZIAMENTO FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'-

MOTIVAZIONE

Considerata l'eccezionale situazione delle Province delle Regioni a Statuto Ordinario, l'emendamento consente loro, anche per l'anno 2016, di considerare nel fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione una quota non superiore al 36% dell'intero importo.

AC 3926
emendamento

ARTICOLO 7

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ARTICOLO 7 BIS

(stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità)

“1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle Regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, un abbattimento di almeno il 70% del fondo rischi e contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2015”.

-STANZIAMENTO FONDO RISCHI E CONTENZIOSO-

MOTIVAZIONE

Considerata l'eccezionale situazione delle Province delle Regioni a Statuto Ordinario, l'emendamento consente loro, per il solo l'anno 2016, un abbattimento considerevole del fondo rischi e contenzioso, valutandone i correlati effetti sull'anno ormai per metà trascorso.

AC 3926 emendamento

ARTICOLO 7

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente

ARTICOLO 7 BIS

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n.190)

All'articolo 1, comma 420 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono soppresse le parole “anche nell'ambito di procedure di mobilità” nella lettera c), ed è soppressa la lettera d).

-RIPRISTINO DELLA POSSIBILITA' DI RICORSO ALLA MOBILITA' IN ENTRATA-

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a consentire agli enti di area vasta di poter acquisire personale attraverso procedure di mobilità in entrata o attraverso l'istituto del comando, per far fronte alle carenze di personale derivanti dalla riduzione delle loro dotazioni organiche in conseguenza delle procedure di prepensionamento e di mobilità disposte in attuazione di quanto previsto dalla legge di stabilità 2015.

AC 3926

emendamento

ARTICOLO 7

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ARTICOLO 7 BIS

(Disciplina delle assunzioni nelle Province delle Regioni a Statuto ordinario)

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi provinciali, nelle more del completamento del processo di riordino previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, la disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 si intende riferita anche ai contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posizioni dirigenziali di natura infungibile. Allo stesso fine, la disposizione dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve intendersi applicabile anche alle Province del tutto prive di personale di qualifica dirigenziale o limitatamente alle posizioni dirigenziali infungibili per il funzionamento dell'amministrazione.

-COPERTURA POSIZIONI DIRIGENZIALI INFUNGIBILI-

MOTIVAZIONE

La riduzione delle dotazioni organiche delle province in attuazione delle disposizioni della legge di stabilità 2015 ha determinato già in alcuni casi o sta determinando in molti enti una carenza di personale dirigenziale necessario allo svolgimento di funzioni essenziali per il funzionamento dell'amministrazione e per la garanzia dei servizi essenziali. L'emendamento interpreta in modo estensivo norme già presenti nell'ordinamento locale, per consentire agli enti di area vasta che si trovino in questa situazione di prorogare o stipulare contratti a dirigenti a tempo determinato per coprire le posizioni dirigenziali infungibili necessarie a garantire la continuità dei servizi fino al 31 dicembre 2016 o di assegnare le funzioni dirigenziali rimaste scoperte ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi, come l'art. 109, comma 2, prevede per i Comuni privi di dirigenti, in attesa del ripristino di un regime ordinario di assunzione e gestione del personale in conseguenza del completamento del processo di riordino.

AC 3926

emendamento

ARTICOLO 8

(Riparto del contributo alla finanza pubblica di province e città metropolitane)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1.bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016 ed in deroga all'art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le province possono approvare il bilancio di previsione con un disavanzo di competenza di parte corrente non superiore all'importo risultante dal versamento previsto per l'anno 2016 dal comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Limitatamente all'entità del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2016 risultante dalla riduzione di cui al comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'art. 188 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, le province possono procedere al relativo ripiano in un arco temporale comunque triennale, a prescindere dalla scadenza degli organi

-BILANCIO DI PREVISIONE-

MOTIVAZIONE

La situazione di eccezionalità delle Province ai fini dell'equilibrio della situazione corrente del bilancio 2016 ha indotto il legislatore a fornire con la legge di stabilità 2016, quali strumenti ulteriori, a Province e Città Metropolitane, l'applicazione dell'avanzo libero e destinato, nonché quello vincolato regionale, reiterando la possibilità di approvare un bilancio solo annuale.

Ciò nonostante il riparto posto a carico dei singoli enti produce nella maggioranza delle Province uno squilibrio che non consente, applicando i principi di bilancio vigenti, il pareggio e l'approvazione del bilancio 2016.

Occorre dunque una specifica e limitata deroga a tali principi.

L'emendamento consente, una volta verificato tale squilibrio, di approvare un bilancio di previsione, prescindendo da tale disavanzo, nella prospettiva di ripianarlo nel triennio successivo, a valle del rendiconto 2016.

AC 3926 emendamento

ARTICOLO 8

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ARTICOLO 8 BIS (finanziamento funzioni fondamentali delle Province)

Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni fondamentali assegnate alle Province dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, per l'anno 2016 sono assegnati alle Province 124 milioni.

-COPERTURA FUNZIONI FONDAMENTALI DELLE PROVINCE-

MOTIVAZIONE

A fronte dell'analisi tecnica compiuta dal Ministero dell'Economia, in occasione del riparto dei contributi da versare allo Stato ai sensi dell'art.1, comma 418, della legge n. 190/14, è emerso uno squilibrio pari a 124 milioni di euro, che vanno necessariamente reintegrati per consentire agli enti una gestione minima delle funzioni fondamentali previsti dalla legge Delrio.

Trovare copertura

AC 3926 emendamento

ARTICOLO 8

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ARTICOLO 8 BIS

(attuazione comma 9 quinquies, art. 7 del decreto legge n. 78/2015)

“Ai sensi dell'art. 7, comma 9 quinquies, del decreto legge 19 giugno 2015, entro il 30 settembre 2016, il Ministro dell'Economia ed il Ministro degli Affari Regionali, verificano l'effettiva copertura finanziaria delle funzioni non fondamentali trasferite o delegate dalle Regioni alle Province per gli anni 2015 e 2016. Nel caso venga verificata una incompleta copertura di tali funzioni, i trasferimenti alle Regioni a qualsiasi titolo dovuti sono ridotti per il corrispondente importo.

-COPERTURA FUNZIONI NON FONDAMENTALI-

MOTIVAZIONE

Nel corso dell'anno 2015 come pure nell'anno in corso, le Province hanno denunciato ritardi nell'erogazione delle risorse loro spettanti per l'esercizio delle funzioni non fondamentali da parte delle Regioni, comprese le risorse destinate ai dipendenti dei centri per l'impiego, ritardi non giustificabili e ora non più tollerabili. Occorre dare attuazione concreta alla disposizione contenuta nel del 78/15 affinché si garantiscano agli enti di area vasta tutti gli strumenti finanziari utili alla predisposizione dei bilanci e soprattutto all'erogazione dei servizi.

AC 3926 emendamento

ARTICOLO 8

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ARTICOLO 8 BIS

(Utilizzo proventi da alienazione per equilibrio della situazione corrente 2016)

1. In deroga all'articolo 33, comma 8 ter del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56 bis del decreto legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228/2012, la totalità delle risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata negli anni 2015 e 2016 dalle province, può essere destinata al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2016.

-PROVENTI ALIENAZIONE-

MOTIVAZIONE

L'emendamento consente alle Province, data l'eccezionalità della fase di riordino istituzionale e di emergenza finanziaria, di utilizzare, solo per le finalità di conseguimento degli equilibri di bilancio 2016, le risorse provenienti da alienazione di beni immobili e patrimoniali, in deroga alla disciplina vigente in tema di fondi immobiliari (dl 98/11), riduzione del debito (dl 69/2013 e di principi contabili. Peraltro i proventi delle alienazioni del 2015 e non ancora utilizzati sono confluiti nell'avanzo destinato, ed in tal senso applicato al bilancio 2016.

DI 9811 art.33

8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico il Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, promuove, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari.omissis..... *La totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.*

D.L. 21/06/2013, n. 69 art. 56 bis

11. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. *Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.* Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. (245) (246)

L.N. 228/2012, art. 1

443. *In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.*

AC 3926 emendamento

ARTICOLO 8

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ARTICOLO 8 BIS (Canoni di locazione per immobili di enti locali)

1. All'articolo 3, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, primo periodo, dopo le parole "i canoni di locazione" sono inserite le seguenti "che non siano stipulati con comuni, province e città metropolitane"

-CANONI DI LOCAZIONE-

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad escludere che nel processo di spending review delle amministrazioni centrali, e dunque di riduzione delle spese per contratti di locazione passiva, venga coinvolto il patrimonio immobiliare degli enti locali, che invece, in vigore di tale disposizione normativa, che supera anche eventuali contenuti difformi dei contratti, di fatto già subisce un danno alla capacità finanziaria degli enti stessi nonché alla redditività del proprio patrimonio.

AC 3926

emendamento

ARTICOLO 15

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

ARTICOLO 15 (piano riequilibrio finanziario)

“1. L'art. 1, comma 714 della legge 208 del 2015 è sostituito dal seguente:

1. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono provvedere, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'Ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché per tenere conto dell'esborso previsto a carico delle Province ai sensi dell'articolo 1, comma 418 della legge n. 190 del 2014, per l'anno 2016. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 243-bis del Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Gli enti locali di cui al punto 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.”

-RIFORMULAZIONE PIANI DI RIEQUILIBRIO-

MOTIVAZIONE

L'emendamento si rende necessario per consentire agli enti che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario, o anche ne abbiano già conseguito l'approvazione da parte della Corte dei Conti, di adeguare tali piani, secondo la durata massima consentita dalle norme (10 anni) ai versamenti obbligatori allo Stato previsti per l'anno in corso dal comma 418, art. 1, della legge di stabilità 2015, n.190/2014.

AC 3926
emendamento

ARTICOLO 15

(piano riequilibrio finanziario)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“2 bis. All’articolo 243 bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, al comma 5, le parole “di dieci anni” sono sostituite dalle parole “di quindici anni”

-DURATA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO-

MOTIVAZIONE

L'intervento emendativo sul TUEL, in particolare sulla durata massima dei piani di riequilibrio finanziario, si rende necessario per tutti gli enti che, a fronte dei tagli imposti dalla legge di stabilità 2015 (art.1 comma 418 legge n. 190/14) si trovano nella necessità di avere un tempo adeguato per ripianare la situazione economico-finanziaria